

## **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996**

### **Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.**

*(Pubblicato nella Gazzetta Uff. 3 ottobre 1996, n. 232)*

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto CON I MINISTERI DELL'INTERNO, DELLA SANITA E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la

«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

#### **Art.1**

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

#### **Art.2**

1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

#### **Art.3**

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

## **Allegato A**

### ***Circolare esplicativa***

#### **Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi**

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

- tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
- tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
- tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

N.B.: l'allegato A è stato modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n. 111).

### ***Elenco specie***

#### **Classe MAMMALIA**

##### Ordine MARSUPIALIA

Famiglia Dasyuridae	tutti i generi tutte le specie	Topi e ratti, marsupiali
Famiglia Macropodidae	tutti i generi tutte le specie	Canguri

##### Ordine PRIMATES

Famiglia Cheirogaleidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri pigmei
Famiglia Lemuridae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri
Famiglia Indriidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri saltatori
Famiglia Daubentoniidae	tutti i generi tutte le specie	Aye-aye
Famiglia Lorisidae	tutti i generi tutte le specie	Lorisini
Famiglia Tarsiidae	tutti i generi	

	tutte le specie	Tarsidi
Famiglia Callitrichidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie orso
Famiglia Cebidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie del nuovo mondo
Famiglia Cercopithecidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie del vecchio mondo
Famiglia Hylobatidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Gibboni
Famiglia Pongidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Orango, scimpanzé, gorilla
Ordine CARNIVORA		
Famiglia Canidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Lupi, volpi, sciacalli, coyote
Famiglia Ursidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Orsi
Famiglia Procyonidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Orsi lavatori
Famiglia Aliuridae	tutti i generi	
	tutte le specie	Panda
Famiglia Mustelidae		
Genere Eira	tutte le specie	Tayra
Famiglia Gulo	tutte le specie	Ghiottone
Famiglia Mellivora	tutte le specie	Tasso del miele
Famiglia Meles	tutte le specie	Tassi
Famiglia Arctonyx	tutte le specie	Tassi
Famiglia Mydaus	tutte le specie	Tassi
Famiglia Taxidea	tutte le specie	Tassi
Famiglia Lutra	tutte le specie	Lontre
Famiglia Pteronura	tutte le specie	Lontra gigante
Famiglia Aonyx	tutte le specie	Lontre
Famiglia Enhydra	tutte le specie	Lontra marina
Famiglia Hyaenidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Iene
Famiglia Falidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA		
Famiglia Elephantidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Elefanti
Ordine PERISSODACTYLA		
Famiglia Rhinocerotidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA		
Famiglia Suidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Cinghiali
Famiglia Tayassuidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Pecari
Famiglia Hippopotamidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Ippopotami
Famiglia Cervidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Cervi, alce, daino, etc.
Famiglia Bovidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Antilopi, bufali, caprini, etc.
Ordine RODENTIA		
Famiglia Hystricidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Istrici
Famiglia Erithizontidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Istrici arborei
Famiglia Hydrochoeridae	tutti i generi	
	tutte le specie	Capibara
Famiglia Dinomyidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Paracana

Famiglia Dasyproctidae	tutti i generi tutte le specie	Aguti
------------------------	-----------------------------------	-------

## Classe REPTILIA

### Ordine TESTUDINES

Famiglia Bataguridae		
Genere Mauremys	M. caspica	Mauremide caspica
Famiglia Chelydridae		
Genere Chelydra	C. serpentina	Tartaruga, azzannatrice
Macrocllemmis	M. temminchi	Tartaruga, alligatore

### Ordine: Crocodylia;

Famiglia: Crocodylidae;	tutti i generi; tutte le specie;
Sottofamiglia: Crocodylinae;	tutti i generi; tutte le specie;
Sottofamiglia: Tomistominae;	tutti i generi; tutte le specie;
Famiglia: Alligatoridae;	tutti i generi; tutte le specie;
Famiglia: Gavialidae;	tutti i generi; tutte le specie.

### Ordine SQUAMATA

Famiglia Helodermatidae		
Genere Heloderma	tutte le specie	Gila
Famiglia Varanidae		
Genere Varanus	tutte le specie	Varani
Famiglia Boidae		
Genere Pithon	P. reticulatus	Pitone reticolato
Enectes	E. marinus	Anaconda
Famiglia Elapidae	tutti i generi tutte le specie	Cobra, mamba, corallo, etc.
Famiglia Colubridae		
Genere Atractapsis	tutte le specie	Atrattapsidi
Dispholidus	D. typus	
Thelotornis	T. kirtlandii	
Famiglia Viperidae		
Sottofamiglia Viperinae	tutti i generi tutte le specie	Vipere
Famiglia Crotalinae	tutti i generi tutte le specie	Mocassini, serpenti a sonagli

## **Allegato B**

### ***Circolare esplicativa***

#### **Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992**

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

#### ***Elenco specie:***

### **Classe MAMMALIA**

Ordine CARNIVORA

Famiglia Canidae

Genere Vulpes

V. vulpes

Volpe

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia Suidae

Genere Sus

S. scrofa

Cinghiale

Famiglia Cervidae

Genere Cervus

C. elephus

Cervo

Genere Capreolus

C. capreolus

Capriolo

Genere Dama

D. dama

Daino

Famiglia Bovidae

Genere Ovis

O. orientalis

Muflone